

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio Statuto e Regolamenti

DECRETO Rep. n. 874 - Prot. n. 17333

Anno 2006 Tit. I Cl. 3 Fasc. 6

Oggetto: Emanazione del "Regolamento per le riprese video e foto dei beni culturali dell'Università degli Studi di Padova.

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2006 che approva il "Regolamento per le riprese video e foto di Beni Culturali dell'Università di Padova e riproduzione dei materiali di archivio di proprietà della stessa" e relativo tariffario.

DECRETA

- art. 1. di procedere alla emanazione del "Regolamento per le riprese video e foto di Beni Culturali dell'Università di Padova e riproduzione dei materiali di archivio di proprietà della stessa " e relativo tariffario, che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.
- art. 2. di incaricare il Servizio Cerimoniale e Manifestazioni e il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 3 1 MAR. 2006

Il Rettore prof. Vincenzo Milanesi

REGOLAMENTO PER RIPRESE VIDEO E FOTO DI BENI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

E RIPRODUZIONE DEI MATERIALI DI ARCHIVIO DI PROPRIETA' DELLA STESSA

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del seguente Regolamento, si intendono:

- a) "beni culturali" tutti i beni qualificabili come tali ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e presenti nella disponibilità dell'Università degli Studi di Padova;
- b) "riproduzione" ogni riproduzione singola o in scala dei beni culturali effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, anche se comportante modifiche;
- c) "ripresa" ogni forma di riprese fotografiche, cinematografiche, televisive o effettuata con qualsiasi altro mezzo.

Art. 2 - Concessione

I. Le riproduzioni e le riprese dei beni culturali, sia mobili che immobili, nella disponibilità dell'Università degli Studi di Padova e del materiale archiviato di proprietà di quest'ultima, possono essere concesse dalla stessa a fini scientifici, culturali, didattici ed anche commerciali. In questo ultimo caso, è possibile ottenere la concessione esclusivamente in virtù del pagamento di diritti patrimoniali quale corrispettivo per l'attività di riproduzione e/o di ripresa.

Art. 3 – Oggetto della concessione

- I. E' oggetto di concessione la facoltà di riproduzione di opere di terzi (stampe fotografiche, negativi e diapositive) per le quali l'Università è titolare dei diritti patrimoniali. In tutti gli altri casi l'Università valuta la possibilità di concedere la facoltà di riproduzione in relazione al caso specifico.
- II. In ogni caso non è possibile ottenere dall'Università la concessione di riprodurre le opere di terzi per fini esclusivamente commerciali.

Art. 4 – Obbligatorietà della richiesta

- I. Nessuna concessione può essere rilasciata in assenza di richiesta. Quest'ultima dev'essere formulata per iscritto in ogni caso. In occasione della presentazione della richiesta, l'interessato deve fornire dati e informazioni necessari per la valutazione delle condizioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento.
- II. In particolare, il richiedente deve indicare:

- il bene da riprendere o riprodurre,
- finalità e destinazione delle riproduzioni o riprese,
- mezzi e modalità di ripresa,
- forme eventuali di distribuzione o pubblicità verso terzi.
- il paese o i paesi nei quali il materiale verrà distribuito.

Art. 5 – Pagamento dei diritti

- I. Le riproduzioni e le riprese ad uso commerciale sono subordinate al pagamento dei corrispettivi indicati nell'allegato tariffario.
- II. Non sono soggette al pagamento di diritti le riproduzioni e le riprese effettuate dal Personale Docente e dagli Studenti dell'Università di Padova (questi ultimi solo su richiesta scritta di un Docente) e da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione dei beni culturali nonché quelle a fini strettamente istituzionali.
- III. Sono in ogni caso tenuti al rimborso delle eventuali spese sostenute dall'Università di Padova il Personale Docente e gli Studenti afferenti ad altri Atenei (questi ultimi solo su richiesta scritta di un Docente).
- IV. Le riproduzioni e le riprese effettuate dai soggetti individuati ai punti II) e III) del presente articolo potranno essere concesse solo per finalità scientifiche, culturali e didattiche e non per finalità commerciali.

Art. 6 - Limiti della concessione

- I. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei corrispettivi fissati.
- II. Il numero degli esemplari da riprodurre è limitato a quello autorizzato dall'Università in seguito a concessione e pertanto non può essere effettuata una diversa riproduzione con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'Università.

Art. 7 – Deposito cauzionale

I. Ad insindacabile giudizio dell'Università, qualora dall'attività di concessione possa derivare un pregiudizio al bene culturale, è previsto il versamento del deposito cauzionale nella misura indicata nell'allegata tabella.

Art. 8 – Nulla osta

I. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione deve essere consegnato all'Università di Padova per il rilascio del nulla osta. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (che prevede alla lettera a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia), l'Università di Padova può richiedere al concessionario tre copie di ogni opera prodotta.

Art. 9 – Uso diverso da quello dichiarato

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo in assenza dell'autorizzazione scritta rilasciata dall'Università di Padova.

Art. 10 – Dicitura obbligatoria

- I. Ogni esemplare di riproduzione deve indicare le specifiche dell'opera originale, vale a dire: nome dell'autore, titolo, caratteristiche tecniche e materiali, provenienza e data.
- II Inoltre, ogni esemplare dovrà riportare la dicitura "Su concessione dell'Università degli Studi di Padova", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
- III La dicitura sopra indicata deve essere riportata anche nelle pubblicazioni effettuate tramite strumenti elettronici delle riproduzioni delle opere. In particolare, con riferimento alle riproduzioni presentate tramite gli strumenti televisivi e le reti telematiche, il concessionario dovrà farsi carico di prevedere che tale dicitura sia opportunamente chiara in relazione alle modalità di comunicazione e/o di diffusione delle riproduzioni stesse.

Art. 11 – Prestito del materiale video-fotografico

Il Personale Docente e gli Studenti di cui all'art. 5, punti II e III del presente Regolamento possono ottenere il prestito del materiale video-fotografico presente nella disponibilità dell'Università di Padova, previa richiesta formulata nei termini di cui all'art. 3, osservando le seguenti disposizioni:

- a) il periodo del prestito può avere la durata massima di un mese a decorrere dalla consegna del materiale al richiedente;
- b) a seguito del prestito, il materiale indicato nel presente articolo deve essere restituito nella propria confezione con il documento originale d'accompagnamento;
- c) il materiale deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo indicato;
- d) l'utilizzazione dei fotocolor deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti degli autori e

dei terzi, osservando la normativa vigente;

e) è fatto assoluto divieto di copiare o trasferire a terzi il materiale ricevuto in prestito.

Art. 12 – Esonero della responsabilità

L'Università di Padova è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati da qualsivoglia attività dei concessionari. Tale esonero comprende anche l'attività di riproduzione e di eventuale diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.

Art. 13 - Diritto di cronaca

Il presente Regolamento non viene applicato nei casi in cui la riproduzione e/o la ripresa dei beni derivi dall'esercizio del diritto di cronaca, così come disciplinato dall'ordinamento nazionale italiano.

TARIFFARIO PER RIPRESE VIDEO E FOTO DI BENI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA E RIPRODUZIONE DEI MATERIALI DI ARCHIVIO DI PROPRIETA' DELLA STESSA

TITOLO DI PAGAMENTO	VALORE IN EURO
Canone per riprese fotografiche di ciascun soggetto, fino al numero di dieci	50.00
Canone minimo dovuto in ogni caso fino a tre riprese	120.00
Canone per ogni ripresa fotografica di ciascun soggetto, successiva alle prime dieci	30.00
Addebito per ripresa televisiva del Teatro anatomico	1.200.00
Addebito per riprese televisive di interni	200.00
Cauzione da versare nei casi in cui le riprese vengano effettuate con apparecchiature ingombranti (da trattenere in caso di danni apportati nel corso delle riprese)	600.00
Canone per riproduzione di immagini nella disponibilità dell'Ateneo, fino al numero di dieci - cadauna	30.00
Canone per riproduzione di immagini nella disponibilità dell'Ateneo oltre il numero di dieci – cadauna	20.00
Diritti di riproduzione	250.00
Diritti esteri di riproduzione	Il triplo delle tariffe in vigore per i diritti di riproduzione